

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 19 novembre 1997

tra

la Confindustria;

l'associazione Sindacale Intersind;

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI),

convengono di apportare, con decorrenza 1° gennaio 1998, le seguenti modifiche agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI- Fondo Pensioni:

1. Il punto 5 dell'accordo 3 ottobre 1989 è sostituito dal seguente:

- comma 1:

La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2) è stabilita nel seguente ammontare:

- a. 2,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 195.000.000 annue;
- b. 4% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lettera a. (L. 195.000.000 annue) fino a un massimo di L. 270.000.000 annue.

- comma 2 e 3: non modificati.
- comma 4:

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 195.000.000 e L. 270.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

- comma 5: non modificato.

2. Il punto 2) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

Per i dirigenti di cui al precedente punto 1) la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 2% della retribuzione globale lorda

effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di L. 125.000.000 annue.

La contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio, come più sopra individuato, è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente comma ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto comma.

Agli effetti dei precedenti comma fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, il predetto limite di L. 125.000.000 annue si intende riproporzionato per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

La contribuzione di cui al 1° comma, attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto.

3. Il 1° comma del punto 5) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

Per i dirigenti che rientrano tra i soggetti di palma occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, da applicarsi entro l'unico limite di L. 125.000.000 annue e in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibili con la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2).

4. Il punto 8) dell'accordo 31 gennaio 1996 è sostituito dal seguente:

Per la contribuzione al Fondo relativa ai dirigenti già iscritti al PREVINDAI alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993 si applicano le disposizioni di cui all'accordo 19 novembre 1997.

CONFINDUSTRIA

FNDAI

INTERSIND